



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 6/2009
Aprile 2009*

Scadenzario Luglio 2009

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Bilancio di previsione
- Patto di stabilità
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Spesa
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e Appalti
- Imposta sul valore aggiunto (Iva)

Bilancio di previsione

Termine per l'approvazione

1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. (*art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170*).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

1.2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2009, già prorogato al 31 marzo 2009 (D.M. 19 dicembre 2008), è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2009. (*D.M. 26 marzo 2009, in G.U. n. 78 del 3 aprile 2009*).

2. Il bilancio di previsione rientra tra gli atti urgenti e improrogabili ed essendo l'organo consiliare chiamato a deliberare su provvedimento non rinviabile, in quanto vincolato nell'an e nel quando, il termine per l'approvazione non può subire rinvii o limiti per le consultazioni elettorali (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 6 aprile 2009, n. F.L. 6/2009*).

Certificazione di bilancio

1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati. (*art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).

2. Con D.M. 30 marzo 2009, successivamente rettificato con D.M. 16 aprile 2009 sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 2009. (*in suppl. ord. n. 44 alla G.U. n. 83 del 9 aprile 2009 e in G.U. n. 97 del 28 aprile 2009*).

2.1. Il termine per la presentazione del certificato al ministero interno, in versione cartacea e in versione informatizzata, per il tramite dell'ufficio territoriale di governo competente per territorio, è fissato al 30 luglio 2009.

2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.

2.3. La certificazione informatizzata impone la predisposizione e stampa del certificato solo con l'utilizzo di una procedura software autorizzata dal ministero dell'interno.

2.4. Copia del certificato in versione cartacea deve essere trasmessa, a cura dell'ente certificante, alla regione di appartenenza.

3. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. (*art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

4. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M.. (*art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

4.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo.

Rendiconto

Termine per l'approvazione

1. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile (termine precedente, 30 giugno) dell'anno successivo. (*art. 151, c. 7 e art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 6, lett. a) e c), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).

2. Il rendiconto rientra tra gli atti urgenti e improrogabili ed essendo l'organo consiliare chiamato a deliberare su provvedimento non rinviabile, in quanto vincolato nell'an e nel quando, il termine per l'approvazione non può subire rinvii o limiti per le consultazioni elettorali (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 6 aprile 2009, n. F.L. 6/2009*).

Controlli e verifiche – Corte dei conti.

1. Nell'anno 2009 anche i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono trasmettere il rendiconto 2008 alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. (*art. 1, D.M. 9 maggio 2006*).

1.1. I funzionari da abilitare alla trasmissione, comunicati in forma cartacea alla Corte dei conti, devono provvedere all'invio telematico del rendiconto 2008 approvato dal consiglio comunale, a decorrere dal 2 luglio 2009. (*nota Corte dei conti, sezione delle autonomie, 21 gennaio 2009, n. 514*)

1.2. Dal 2 febbraio al 30 giugno 2009 deve, altresì, essere inviato telematicamente anche il rendiconto 2007.

1.3. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti potranno procedere all'invio telematico del rendiconto 2007 soltanto dal 15 maggio 2009 (*comunicato Corte dei conti, 6 aprile 2009*)

Patto di stabilità interno

I soggetti

1. Le regioni possono adottare per gli enti locali del loro territorio le regole ed i vincoli posti dalla disciplina in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato e comunicato alle regioni dal ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato (*art. 77ter, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. Ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo programmatico per ciascuno degli anni 2009-2011 ed, entro il 31 maggio di ciascuno anno, comunica al ministero economia e finanze gli elementi informativi per la verifica dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica (*art. 7quater, c. 7, aggiunto al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n.33*).

Saldo programmatico 2009-2011

1. 'E soppressa la norma che prevedeva l'esclusione delle seguenti risorse, sia dal saldo finanziario 2007, preso a base di riferimento per il calcolo del saldo programmatico 2009-2011, che dei saldi utili 2009-2011, quale obiettivo da raggiungere (*art. 77bis, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'art. 2, c. 41, lett. c, legge 22 dicembre 2008, n. 203, abrogato dall'art. 7quater, c. 9, lett. a, aggiunto al D.L. 10 febbraio 2009, n. 10, dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33*):

a) accertamenti in conto competenza derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società quotate sui mercati regolamentari e operanti nel settore dei servizi pubblici locali, se destinate a spese di investimento oppure a riduzione del debito;

b) riscossioni derivanti dalle cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e da alienazioni di patrimonio immobiliare, se destinate a spese di investimento oppure a riduzione del debito.

1.1. Per gli enti locali che hanno approvato il bilancio 2009 entro il 10 marzo 2009, restano escluse sia dal saldo finanziario 2007 preso a base di riferimento che dal saldo di

gestione 2009, le riscossioni derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici, gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate nei mercati regolamentari, nonché le riscossioni derivanti da alienazioni di patrimonio immobiliare, se le predette riscossioni e gli accertamenti sono destinati alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito (*art. 7quater, c.10, aggiunto al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33*)

2. È soppressa la norma che prevedeva l'esclusione dal saldo utile 2009, a condizione che fosse stato rispettato il patto di stabilità nel triennio 2006-2008, delle somme destinate ad interventi infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziate dai seguenti risparmi (*art. 2 ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, abrogato dall'art. 7quater, c. 9, lett.c, aggiunto al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33*):

a) minori interessi passivi conseguenti alla riduzione dei tassi sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

b) minori interessi passivi registrati a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.

3. Per il solo anno 2009 ed in presenza dei requisiti di cui al punto successivo, non sono contabilizzati nei saldi utili le somme destinate a:

a) pagamenti in conto residui per spese di investimento, regolarmente impegnate, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa;

b) pagamenti per spese in conto capitale, regolarmente impegnate, effettuati nei limiti dei minori interessi passivi conseguenti alla riduzione dei tassi d'interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, (minori interessi con i quali sono finanziate le spese), se non già conteggiati nel bilancio di previsione;

c) pagamenti per spese in conto capitale relative ad investimenti per la tutela della sicurezza pubblica ed interventi temporanei e straordinari di carattere sociale diretti ad alleviare gli effetti della crisi economica, effettuati anche in conto residui per debiti pregressi, nel limite di spesa complessivo, per tutti gli enti locali, di 150 milioni di euro. (*art. 7quater, c. 1, aggiunto al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33*)

3.1. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente punto, lett. c), sono dettate con D.M. da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 5/2009.

3.2. La deroga alla contabilizzazione nei saldi utili 2009 dei pagamenti di cui al precedente punto si applica a condizione che:

- sia stato rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 (*art. 7quater, c. 2, lett. a*)

- il rapporto dipendenti/popolazione sia inferiore alla media nazionale per classe demografica (*art. 7quater, c. 2, lett. b*)

- gli impegni di spesa corrente, al netto degli adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario, siano non superiori alla media del triennio 2005-2007 (*art. 7quater, c. 2, lett. c*)

- i pagamenti da effettuare rientrino nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza (*art. 7quater, c. 3*)

3.3. Al fine di pervenire alla determinazione del limite di pagamenti autorizzati, gli enti locali devono dichiarare, entro il 30 aprile 2009, all'Anci, all'Upi e alla regione, l'entità dei pagamenti da effettuare.

3.4. La regione definisce e comunica agli enti locali, entro il 31 maggio 2009, l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo, rideterminando, a sua volta, l'obiettivo programmatico 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati.

Le sanzioni

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2008 e 2009 -2011, nei confronti dell'ente inadempiente si applicano, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, le seguenti sanzioni:

a) riduzione dei contributi ordinari dovuti dal ministero dell'Interno in misura pari allo sfioramento del saldo programmatico e, comunque per un importo non superiore al 5% dei contributi medesimi. (*art. 77bis, c. 20, lett. a, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*);

b) limite degli impegni per spese correnti in misura non superiore all'importo annuale minimo assunto in uno degli ultimi tre anni (*art.77 bis, c.20, lett. b*);

c) divieto di ricorrere all'indebitamento (*art.77 bis, c.20, lett. c*);

d) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale. (*art.76, c.4*).

e) riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori. (*art.61, c.10*).

f) blocco incremento del fondo risorse decentrate. (*art. 8, c. 1, CCNL 11 aprile 2008*).

1.1. Gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio non possono derogare, neppure con analitiche motivazioni, dal principio della riduzione della spesa per il personale. (*art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.267, nel testo aggiunto dall'art.3, c.120, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.2. La riduzione dei contributi ordinari statali e il divieto di assunzioni, di cui ai precedenti punti 1a) e 1d), non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate. (*art.77 bis, c.22*).

1.3. Non costituiscono indebitamento, di cui alla lett. c) del precedente punto, i mutui e le emissioni obbligazionarie il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento e le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di altra amministrazione pubblica. (*lett. G1, circolare ministero economia e finanze, 27 gennaio 2009, n. 2*).

1.4. Le sanzioni si applicano per il solo anno successivo al mancato rispetto del patto.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2008

1. Le sanzioni di cui ai precedenti punti da 1 a) a 1 d) non si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2008, relativamente ai pagamenti di spesa per investimenti, regolarmente impegnata, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e sempreché:

- sia stato rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;

- gli impegni per spesa corrente registrati nell'anno 2008, al netto di quelli per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario, non siano superiori all'ammontare medio del triennio 2005-2007. (*art. 77bis, c. 21bis, D. L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. Si considerano impegni regolarmente assunti quelli entro la data del 22 agosto 2008, e pagamenti nei limiti delle disponibilità di cassa quelli effettuati senza ricorso ad anticipazioni di tesoreria. (*lett. C6, circolare ministero economia e finanze, 27 gennaio 2009, n. 2*).

2. La verifica per la disapplicazione delle sanzioni 2008 avviene sulla base delle informazioni che saranno acquisite dalla Ragioneria generale dello Stato con il prospetto B da

allegare alla certificazione con le informazioni sul patto 2008 (*art. 2, D.M. 15 aprile 2009*)

2.1. La disapplicazione delle sanzioni 2008 opera se i pagamenti per investimenti risultano pari o superiori allo scostamento tra saldo obiettivo e saldo conseguito (*allegato B, lett. a*)

2.2. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2007, vale la certificazione trasmessa per quell'anno, a nulla influenzando eventuali "necessari provvedimenti" adottati per il recupero dello sfioramento, i quali non fanno venire meno lo stato di inadempienza (*allegato B, lett. b*)

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2009- 2011

1. 'E soppressa la norma che prevedeva la non applicabilità delle sanzioni di cui ai precedenti punti da 1a) a 1d) in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2009-2011, relativamente ai pagamenti di spesa per investimenti, per nuovi interventi infrastrutturali, a condizione che fosse stato rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che gli impegni per spesa corrente registrati nell'anno, al netto di quelli per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario, non fossero superiori all'ammontare medio del triennio 2005-2007.

I nuovi interventi infrastrutturali avrebbero dovuto essere appositamente autorizzati con D.M. del ministero economia e finanze, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale. (*art. 2, c. 48, legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'art. 2, c. 2bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, abrogato dall'art. 7quater, c. 9, lett. b, aggiunto al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33*)

Monitoraggio e verifiche 2008

1. Il termine per la presentazione della certificazione per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 2008 è rinviato dal 31 marzo al 31 maggio 2009 (*art. 7quater, c. 16, aggiunto al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33*)

1.1. Con D.M. 15 aprile 2009 sono stati approvati i modelli relativi alla certificazione e fissato il termine perentorio per la trasmissione al 1° giugno 2009.

1.2. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, gli enti sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2008. (*art. 1*)

1.3. La certificazione da spedire non potrà essere che quella prodotta dal sistema web, già compilata con i dati numerici inseriti dagli enti in sede di monitoraggio trimestrale 2008, da controllare e confermare o rettificare prima della trasmissione (*allegato A*)

1.4. Qualora gli enti non abbiano trasmesso i dati trimestrali 2008, il modello della certificazione potrà essere stampato solo dopo avere assolto all'obbligo dell'invio delle informazioni sul monitoraggio dell'anno 2008 (*allegato A*).

Le premialità

1. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore degli enti locali, le province e i comuni che avranno le caratteristiche per essere definiti "virtuosi" possono, nell'anno successivo, escludere dal computo del saldo di competenza mista un

ammontare premiale, riducendo il proprio saldo obiettivo positivo o aumentando il proprio saldo obiettivo negativo. (art.77 bis, c.23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. L'importo premiale è complessivamente, per tutti gli enti locali "virtuosi", pari al 70% della differenza registrata nell'anno precedente tra il saldo conseguito dagli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico loro assegnato, ossia pari al 70% dello sfioramento fatto registrare nell'anno precedente dagli enti inadempienti al patto.

1.2. La virtuosità di ciascun ente sarà determinata in base a due indicatori economico-strutturali ed al loro valore medio per classe demografica. (art.77 bis, c.23 e 24):

a) grado di rigidità strutturale dei bilanci;

b) grado di autonomia finanziaria.

1.3. Per le sole province, fino all'attuazione del federalismo fiscale, si applicherà il solo indicatore sul grado di rigidità dei bilanci di cui al precedente punto 2.2. a. (art.77 bis, c.25).

1.4. Dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori, oltre che delle fasce demografiche, dovrà tenere conto anche delle aree geografiche. (art.77 bis, c.26).

1.5. Con decreto del ministero dell'economia e finanze saranno definiti. (art.77 bis, c.26):

- l'indicatore relativo al grado di rigidità dei bilanci;

- l'indicatore relativo al grado di autonomia finanziaria degli enti;

- i valori medi dei due indicatori per fasce demografiche;

- le aree geografiche delle quali dovrà tenersi conto nell'applicazione degli indicatori a decorrere dall'anno 2010;

- le modalità di riparto dell'importo premiale complessivo in base agli indicatori.

1.6. Le classi demografiche per i comuni sono determinate come segue. (art.77 bis, c.23, lett. b):

- da 5.001 a 50.000 abitanti

- da 50.001 a 100.000 abitanti;

- oltre 100.000 abitanti.

1.7. Le classi demografiche per le province sono determinate come segue. (art.77 bis, c.23, lett. a):

- fino a 400.000 abitanti;

- oltre 400.000 abitanti.

2. L'assegnazione a ciascun ente virtuoso dell'importo premiale da escludere dal computo del saldo di competenza mista è determinato in funzione della distanza dal valore medio degli indicatori economico-strutturali di cui ai punti precedenti. (art.77 bis, c.23).

2.1. Gli importi sono pubblicati sul sito web www.pattodistabilità.rgs.tesoro.it della Ragioneria generale dello Stato. (art.77 bis, c.26).

3. Ai fini della costruzione degli indicatori, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità 2008 devono fornire le informazioni contabili di bilancio alla Ragioneria generale dello Stato con il prospetto C da allegare alla certificazione con le informazioni sul patto 2008 (art. 3, D.M. 15 aprile 2008).

3.1. La mancata trasmissione delle informazioni comporta il non riconoscimento della premialità.

3.2. Le informazioni richieste sono costituite da accertamenti e impegni desunti dai rendiconti 2008 (allegato C).

Contabilità e regole di gestione

Tasso ufficiale di riferimento

1. Il Tur (ex Tus) è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. (*art.2, c.1, D.Lgs 24 giugno 1998, n.213*).

2. Dall' 8 aprile 2009 il tasso di riferimento Bce è dell' 1,25%. (*decisione Bce 2 aprile 2009*).

2.1. Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- 3 febbraio 2000, 3,25%; 16 marzo 2000, 3,50%; 27 aprile 2000, 3,75%; 8 giugno 2000, 4,25%; 31 agosto 2000, 4,50%; 5 ottobre 2000, 4,75%; 10 maggio 2001, 4,50%; 30 agosto 2001, 4,25%; 17 settembre 2001, 3,75%; 8 novembre 2001, 3,25%; 5 dicembre 2002, 2,75%; 6 marzo 2003, 2,50%; 5 giugno 2003, 2,00%; 1 dicembre 2005, 2,25%; 2 marzo 2006, 2,50%; 15 giugno 2006, 2,75%; 9 agosto 2006, 3,00%; 11 ottobre 2006, 3,25%; 13 dicembre 2006, 3,50%; 14 marzo 2007, 3,75%; 12 giugno 2007, 4,00%; 9 luglio 2008, 4,25%; 15 ottobre 2008, 3,75%; 12 novembre 2008, 3,25%; 10 dicembre 2008, 2,50%; 21 gennaio 2009, 2,00%; 11 marzo 2009, 1,50%; 8 aprile 2009, 1,25%.

Entrate

Trasferimenti statali

1. È stato definito il riparto delle risorse statali a favore delle regioni, a sostegno dell'associazionismo dei comuni per l'anno 2009 (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 20 aprile 2009*).

2. Ai comuni sarà accreditato un acconto del 90% delle spese che si presume essi debbano anticipare per le elezioni europee del 6-7 giugno 2009 (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 20 aprile 2009, n. F.L. 7/2009*).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. La minore imposta accertata dai comuni per effetto dell'esenzione, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, introdotta dalla legge finanziaria 2008, sarà compensata da trasferimento statale. (*art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

1.1. Criteri e modalità per l'erogazione dei rimborsi sono stati stabiliti con decreto ministeriale 23 agosto 2008, (*in G.U. n.216 del 15 settembre 2008*), modificato e integrato con D.M. 9 dicembre 2008, (*in G.U. n. 263 del 16 dicembre 2008*), che tiene conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2007 e della tutela dei piccoli comuni.

1.2. La certificazione del minor gettito accertato deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009. (*art.77 bis, c.32, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*).

1.3. La certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e deve essere trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti. (*art.2, c.6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).

1.4. Con D.M. 1 aprile 2009 è stato approvato il modello di certificazione. (*in G.U. n. 82 dell'8 aprile 2009*).

1.5. Il modello di certificazione, redatto in doppio originale deve essere inoltrato alla prefettura competente per territorio.

1.6. Altro esemplare della certificazione deve essere trasmesso alla Sezione regionale della Corte dei conti.

Imposta provinciale di trascrizione

1. Le province non possono intervenire sulle tariffe se non nei limiti previste dal legislatore nazionale e, pertanto, le tariffe fissate dal D.M. 435/1997 non possono essere diminuite in alcuna misura o aumentate in misura superiore al 30%, né possono essere applicate agevolazioni ed esenzioni diverse da quelle previste da leggi statali (*nota ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, direzione federalismo fiscale, 24 aprile 2009, n. 12605/2009*).

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

1. In presenza sul territorio del comune di più filiali facenti capo alla stessa banca, la superficie imponibile della insegna, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, non deve essere superiore a 5 mq con riferimento alle insegne di ogni singola filiale e non in modo cumulativo (*risoluzione, ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, direzione federalismo fiscale, 24 aprile 2009, n. 2/DF*).

1.1. Non sono imponibili le scritte "bancomat", "cambio", "cassa continua", "pagamento utenze" e simili, anche se con il logo o la denominazione della banca, purché non superino il limite dimensionale di ½ mq.

Tributi locali

1. È reintrodotta la norma che prevede che ai distretti produttivi la determinazione dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali viene operata su base concordataria per almeno un triennio. (*art.1, c.368, lett. a, n.5, legge 23 dicembre 2005, n.266. nel testo modificato dall'art.6 bis, c.3, lett. b, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 3. c. 1, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33*).

1.1. È reintrodotta la norma che prevede che i distretti possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare in ciascun anno dalle imprese appartenenti al distretto. (*art.1, c.368, lett. a, n.11, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 2, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33*).

1.2. Gli enti locali possono, secondo i propri ordinamenti stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri alle imprese appartenenti al distretto. (*art.6 bis, c.3, lett. b, n.2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

Partecipazione all'accertamento fiscale

1. Ai fini dell'attuazione del piano straordinario 2009-2011 di controlli finalizzati al contrasto dell'evasione fiscale, i comuni segnalano all'agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza. (*art.83, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. Con circolare dell'agenzia entrate, 9 aprile 2009, n. 3/E, sono resi noti gli indirizzi operativi.

2. Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni confermano all'agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. (*art.83, c.16, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

2.1. I comuni devono vigilare, per il triennio successivo, sulla effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale.

2.2. In fase di prima attuazione, la vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dall'1 gennaio 2006. (art.83, c.17).

2.3. L'attività dei comuni è incentivata con il riconoscimento della quota del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative ai maggiori tributi statali.

2.4. Con circolare dell'agenzia delle entrate, 9 aprile 2009, n. 3/E, è posta attenzione alla necessità di presidiare il controllo sistematico delle estero-residenze a rischio.

Spesa

Informazione e comunicazione

1. Con circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale di finanza, 6 aprile 2009, n. 16, sono puntualizzati gli adempimenti relativi all'obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie, anche in considerazione di quanto sollecitato dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni con nota 11 marzo 2009, n. 0019521.

1.1. Una quota non inferiore al 2% delle risorse correnti deve essere destinata a spese per la comunicazione e informazione pubblica. (*Direttiva Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002, in G.U. n.74 del 28 marzo 2002*).

1.2. Le somme destinate alla comunicazione istituzionale devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15% a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei paesi membri dell'unione europea e per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici (*art. 41, c. 1, D.Lgs 31 luglio 2005, n. 177*)

1.3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare comunicazione all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario. (*art.41, c.2*).

1.4. La comunicazione deve essere eseguita, con modello telematico, entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese impegnate nell'ultimo esercizio finanziario concluso. (*deliberazione autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 7 marzo 2009, n. 139/05/CONS*).

1.5. La trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui non sia stata impegnata alcuna spesa.

1.6. Gli enti nominano un responsabile del procedimento che, in caso di inosservanza e salvo che ciò non sia dovuto a motivi a lui imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.040 a 5.200 euro.

Elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009

1. Con circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 20 aprile 2009, n. F.L. 7/2009, sono fornite istruzioni sulle spese dei comuni rimborsabili dallo Stato, in quanto dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni.

1.1. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del parlamento europeo ed alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali sono proporzionalmente ripartite:

- 1/2 Stato e 1/2 provincia, in caso di abbinamento con le elezioni provinciali;
- 1/2 Stato e 1/2 comune, in caso di abbinamento con le elezioni comunali;
- 1/3 Stato, 1/3 provincia, 1/3 comune, in caso di abbinamento con le elezioni provinciali e comunali;

- 1/4 Stato, 1/4 provincia, 1/2 comune, in caso di abbinamento con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;

- 1/3 Stato, 2/3 comune, in caso di abbinamento con le elezioni comunali e circoscrizionali .

1.2. Ai fini del rimborso, i rendiconti delle spese sostenute, sottoscritti dal responsabile del servizio, corredati da tutti i documenti giustificativi, devono essere trasmessi alla prefettura competente per territorio, entro il termine perentorio, a pena di decadenza del diritto al rimborso, del 7 ottobre 2009, per i comuni interessati al contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con le elezioni amministrative, e del 7 dicembre 2009, per i comuni interessati allo svolgimento della sola elezione del parlamento europeo.

Servizi pubblici

Controllo del territorio e sicurezza pubblica

1. È soppressa la norma che consentiva ai sindaci di avvalersi, previa intesa con i prefetti, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, al fine di segnalare alle forze di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. (*art. 6, c. 3 e 4, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, abrogato dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*).

2. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (*art. 6, c. 7, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38*).

Trasporto pubblico locale

1. Un fondo di 11 milioni di euro per l'anno 2009 è destinato alla concessione di contributi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, a favore di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. (*art. 1, c. 11 e 12, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33*).

Mobilità urbana

1. I comuni possono regolamentare l'accesso nel loro territorio o, specificatamente, all'interno delle aree a traffico limitato, dei servizi di noleggio con conducente titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, anche prevedendo il pagamento di importo di accesso. (*art. 5bis, c. 1, aggiunto alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dall'art. 29, c. 1 quater, lett. b, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo della legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14*)

1.1. L'efficacia della norma è rinviata al 1° luglio 2009 (*art. 7bis, aggiunto al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33*),

Bonus energia

1. È prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2009 il termine entro il quale gli intestatari di una fornitura elettrica domestica aventi diritto al bonus possono presentare istanza al comune di residenza per richiedere i benefici del bonus arretrati a tutti i mesi precedenti del 2009 e 2008 (*deliberazione autorità per l'energia elettrica e il gas, 27 aprile 2009, n. ARG/elt/49/09*).

1.1. Resta fermo che la presentazione della domanda per beneficiare del bonus per i 12 mesi successivi può avvenire in ogni momento.

Lavori pubblici

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

1. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono finanziate dal mercato di competenza. (*art.1, c.65, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

1.1. L'Autorità determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza. (*art.1, c.67*).

1.2. L'Autorità può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso e determinare la relativa tariffa.

2. Con deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2009, entrata in vigore lo stesso giorno, sono state aggiornate le modalità attuative sulle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati. (*in G.U. n.90 del 18 aprile 2009*).

2.1. Il contributo da versare all'Autorità è dovuto dalle amministrazioni che bandiscono la gara e dalle imprese che vi partecipano, con importi scaglionati in quattro fasce a seconda del valore della gara.

2.2. Il pagamento del contributo da parte delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatari deve avvenire entro trenta giorni dall'attribuzione, da parte dell'Autorità, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

2.3. Il mancato pagamento della contribuzione comporta l'avvio della procedura coattiva.

2.4. L'avvenuto pagamento del contributo da parte degli operatori economici che partecipano alla gara deve essere dimostrato al momento di presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Pubblico impiego

Assunzione di personale

1. 'E ripristinato il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente. (*art.76, c.4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. 'E fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale.

1.2. Il divieto non si applica alle assunzioni a tempo determinato connesse con lo svolgimento di elezioni, per la sola quota coperta da finanziamenti statali, in tutte le ipotesi in cui si attesti e si dimostri, nell'ambito dei provvedimenti che danno luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente, l'esistenza di una assoluta necessità di operare in tal senso per garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 20 aprile 2009, n. F.L. 7/2009*).

2. Con DPCM che avrebbe dovuto essere emanato entro il 22 settembre, saranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi di risparmio, tenuto conto:

- delle dimensioni demografiche dell'ente;

- delle percentuali di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in atto esistenti;

- dell'andamento della spesa di personale nel quinquennio precedente. (*art.76, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

2.1. Con il medesimo DPCM saranno definiti anche criteri e modalità per estendere la norma agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.

2.2. Fino all'emanazione del DPCM è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (*art.76, c.7*).

2.3. Pur se il divieto non si applica alle assunzioni a tempo determinato connesse allo svolgimento di elezioni, di cui al precedente punto 1.2., appare difficilmente giustificabile la deroga in presenza di una situazione indicativa di un sovradimensionamento numerico piuttosto accentuato (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 20 aprile 2009, n. F.L. 7/2009*)

3. L'assegnazione di personale da altra amministrazione, a termini dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, non costituisce nuova assunzione (*parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 2 febbraio 2009*).

4. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale restano vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. (*art.35, c.5 ter, aggiunto al D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, dall'art.3, c.87, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

4.1. Nei soli enti soggetti a limitazioni delle assunzioni, sono valide fino al 31 dicembre 2009 le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1 gennaio 1999. Dal 1 gennaio 2010 riprende il normale decorso temporale del termine di scadenza delle graduatorie. (*art. 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).

Lavoro accessorio

1.In deroga al divieto previsto dall'art. 1, c. 2, D.Lgs 276/2003, è consentito alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per lo svolgimento di attività concernenti manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (*art. 70, c. 1, lett. d, D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, aggiunta dall'art. 7ter, c. 12, lett. a, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33*)

1.1. Sono prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato di lavoro o in procinto di uscirne, che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare. (*art. 70, c. 2*).

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili

1. Un contributo annuo di 55 milioni di euro, a decorrere dal 2009, è finalizzato a consentire la conclusione tempestiva (entro tre mesi) di procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili, nonché per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili da almeno un triennio nei comuni della regione siciliana. (*art. 41, c. 16 terdecies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14*).

1.1. Il beneficio si applica nei confronti dei comuni siciliani per fattispecie aventi i requisiti di cui all'art. 2, c. 550, della legge finanziaria 2008 (*art. 7ter, c. 21, aggiunto al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33*).

1.2. Per gli enti utilizzatori sussiste la deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale del personale (*art. 2, c. 551, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

1. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 13 marzo 2009, n.13, sono state diramate le istruzioni per il monitoraggio della spesa del personale relativa all'esercizio 2008 e la compilazione dei modelli del conto annuale unitamente alla relazione illustrativa sulla gestione.

1.1. I modelli di rilevazione da utilizzare per il monitoraggio 2008 sono allegati alla circolare ministeriale; devono essere inviati esclusivamente on-line e sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal presidente del collegio dei revisori.

1.2. I termini per la trasmissione della relazione sulla gestione 2008 sono fissati dal 9 marzo al 30 aprile 2009.

1.3. Con successiva circolare 16 aprile 2009, n. 17, i termini per l'invio del conto annuale 2008 della spesa di personale sono stati fissati dal 22 aprile al 31 maggio 2009.

1.4. In caso di inadempienza, sono sospesi i versamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti e sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie sia agli enti che ai responsabili del procedimento.

1.5. Le sanzioni sono comminate anche nel caso in cui le informazioni fornite risultino incomplete e/o chiaramente inattendibili.

1.6. Tutte le province e le comunità montane, nonché gli 841 comuni facenti parte del campione d'indagine sono tenuti a trasmettere il modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente e delle relative spese entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre.

Contratti e appalti

Partenariato pubblico-privato

1. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a fornire informazioni relative a tali operazioni all'Unità tecnica finanza di progetto della presidenza del consiglio dei ministri (*art. 44, c. 1bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31*).

1.1. Con circolare della presidenza del consiglio dei ministri, 27 marzo 2009, sono fissati i criteri per le comunicazioni (*in G.U. n. 84 del 10 aprile 2009*)

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)

1. Sono estese anche ai beni e servizi che non hanno rilevanza nazionale le convenzioni che il Ministero del tesoro stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura. (*art. 26, rubricazione e c.1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall'art.1, c.4, lett. a,b, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191, e ripristinato dall'art. 15, c. 6 bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

1.1. Le funzioni di concludere le convenzioni sono affidate alla Consip S.p.a. (*D.M. 24 febbraio 2000, in G.U. n. 58 del 10 marzo 2000*).

1.2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con D.M., sono individuate le tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro. (*art.1, c.449, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.3. Con D.M. 17 febbraio 2009, sono individuate per l'anno 2009 le tipologie di beni e servizi per le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate (*in G.U. n. 76 dell'1 aprile 2009*).

2. 'E imposto agli enti locali l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip; se vogliono procedere agli acquisti in maniera autonoma, sono obbligati ad utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. (art.26, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo sostituito dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191; art. 1, c.159, legge 23 dicembre 2005, n.266; art.1, c.449, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2.1. Gli acquisti con ricorso a procedure telematiche soggiacciono agli stessi parametri di qualità e di prezzo come limite massimo.

2.2. Sono esclusi dall'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. (art.26, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.448, nel testo sostituito dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n.191).

2.3. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto deve allegare al contratto medesimo una dichiarazione, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva, nella quale è attestato il rispetto delle disposizioni. (art.26, c.3 bis, legge 23 dicembre 1999, n.488, aggiunto dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

2.4. La stipulazione di contratti in violazione comporta addebito di responsabilità amministrativa e patrimoniale

2.5. Ai fini della determinazione del danno, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

3. Gli atti relativi ad acquisti fuori convenzione sono trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione. (art.26, c.3 bis, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488 dell'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

3.1. Gli uffici preposti al controllo di gestione esercitano le funzioni di sorveglianza e di controllo sul rispetto della disciplina sugli acquisti e sottopongono annualmente all'organo di direzione politica dell'ente una relazione sui risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa. (art.26, c.4, legge 23 dicembre 1999, n.488).

3.2. La relazione annuale deve essere resa disponibile sul sito internet dell'ente.

3.3. I compiti di verifica e di referto attribuiti all'ufficio preposto al controllo di gestione, qualora questo non sia stato costituito, nella fase di prima applicazione, sono svolti dal servizio di controllo interno.

4. Il Ministero economia e finanze, a mezzo dei propri servizi ispettivi di finanza pubblica, oltre che del collegio dei revisori o del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno degli enti, può acquisire ogni informazione sull'utilizzo delle convenzioni Consip. (art.28, c.1 e 2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Momento impositivo

1. Per il triennio 2009-2011, la disciplina delle operazioni soggette ad Iva ad esigibilità differita è estesa a tutte le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti diversi dai privati consumatori, anche se non effettuate nei confronti dello Stato e di enti pubblici. (art. 7, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 febbraio 2009, n. 2).

1.1. Il debito d'imposta e il diritto alla detrazione sorgono al momento del pagamento del corrispettivo, con un termine di differimento massimo di un anno, ed a condizione che l'esigibilità differita sia stata annotata in fattura.

1.2. Con D.M. sarà determinato il volume d'affari entro cui il regime potrà essere applicato ed ogni altra disposizione attuativa.

1.3. Con D.M. 26 marzo 2009 il volume d'affari è stato determinato in 200.000 euro e sono state approvate le disposizioni attuative. (*in G.U. n. 96 del 27 aprile 2009*).

1.4. L'opzione per l'Iva di cassa può essere esercitata con riguardo alle operazioni effettuate dal 28 aprile 2009.

1.5. Con circolare agenzia delle entrate, 30 aprile 2009, n. 20/E, sono fornite istruzioni sull'applicazione del regime.

Memo

Adempimenti e scadenze

1 Luglio – Mercoledì

Organi collegiali

- Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, in quanto non individuati come tali nei provvedimenti adottati entro il 30 giugno dal consiglio, dalla giunta e dal capo dell'amministrazione, secondo le rispettive competenze. (art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Esecuzione forzata

- (Facoltativa) Deliberazione per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 2° semestre dell'anno. (art.159, c.3, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267).

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica

- Sono resi disponibili dall'agenzia delle dogane i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale intervenute rispetto alle dichiarazioni degli anni precedenti. (provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD, in G.U. n.54 del 6 marzo 2007).

Tariffa integrata ambientale (TIA)

- Termine iniziale per l'adozione, da parte dei comuni, della tariffa, in sostituzione della tassa, qualora il regolamento ministeriale non dovesse essere stato adottato entro il 30 giugno 2009 (art. 5, c. 2^{quater}, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13).

2 Luglio – Giovedì

Rendiconto della gestione

- Termine iniziale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte delle province e dei comuni, del rendiconto 2008 e della documentazione allegata. (art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 24 giugno 2004, modificato dal D.M. 9 maggio 2006).

15 Luglio – Mercoledì

Imposta R.C. auto

- Versamento al ministero dell'interno, da parte delle province, della sesta delle dieci rate dell'importo da recuperare per le annualità fino al 2002 della riduzione dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare. (art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio 2004).

20 Luglio – Lunedì

Dati periodici della gestione di cassa

-Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 2° trimestre 2009. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti delle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesorieri può comportare la risoluzione del contratto in corso. (artt.29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di giugno 2009, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006).

Diritto di notifica¹

¹ Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale.

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 2° trimestre 2009, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (D.M. 14 marzo 2000; D.M. 3 ottobre 2006).

25 Luglio – Sabato

Imposta R.C. auto

- Comunicazione al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale da parte delle province, dell'avvenuto versamento della sesta delle dieci rate dell'importo da recuperare per le annualità fino al 2002 della riduzione dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare. (art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio 2004).

30 Luglio – Giovedì

Patto di stabilità interno

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sul saldo finanziario di competenza mista, relativo a tutto il 1° semestre 2009. (art.77bis, c.14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2° trimestre dell'anno. (art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95).

- Versamento² della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. (deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21).

Certificato di bilancio

- Presentazione alla prefettura competente per territorio della certificazione di bilancio 2009 (D.M. 30 marzo 2009, in suppl. ord. n. 44 alla G.U. n. 83 del 9 aprile 2009, rettificato con D.M. 16 aprile 2009, in G.U. n. 97 del 28 aprile 2009).

31 Luglio – Venerdì

Imposta comunale sugli immobili

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2008, ma tardivamente versata direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2009. (D.M. 31 luglio 2000).

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, versati direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2009. (D.M. 31 luglio 2000).

- Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinatari dei versamenti i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2007, ma tardivamente versata o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2009. (D.M. 31 luglio 2000).

² Se di importo superiore a 25,82 euro.

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, versati o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2009. (*D.M. 31 luglio 2000*).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Termine per la trasmissione, da parte delle province, delle comunità montane e degli 84 comuni facenti parte del campione d'indagine, del modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente, relativamente al 2° trimestre 2009. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 13 marzo 2009, n.13*).

Dichiarazione sostituto d'imposta

- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d'imposta non semplificata – Mod.770. (*art.4, c.4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall'art.37, c.10, lett. d, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e modificato dall'art.1, c.217, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata contenente i dati fiscali e contributivi (*art. 4, c. 3bis, DPR 22 luglio 1998, n. 322, nel testo sostituito dall'art. 42, c. 7ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).